

Provincia di Biella

Rinnovo concessione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, estratta mediante un pozzo in Comune di Biella, assentito alla ditta "Filati Buratti S.r.l." con D.D. n. 1.763 del 10.11.2021. PRAT. BIELLA12.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.763 del 10.11.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta "Filati Buratti S.r.l.", con sede legale in Via Canova n. 8 - 20145 Milano e sede operativa in Via Verdi n. 8 - 13900 Biella (BI) - (C.F. 00731490157), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 19.07.2021 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, il rinnovo con variante non sostanziale, (in diminuzione), della concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale BIELLA12 e avente C.U.R. BI10088;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 3,8 l/s e di una portata media di 0,983 l/s - pari a un volume massimo di 31.000 m³ annui d'acqua ad uso "Produzione beni e servizi" e "Civile" (Antincendio), tramite 1 pozzo nel Comune di Biella, in Via Verdi n° 8 e distinto al fg. 80 - mapp. 439;

all'art. 2: l'uso "Produzione Beni e servizi" e "Civile";

all'art. 10: la durata della concessione, che è di 15 (quindici) anni, a partire dalla data del 22.11.2022, giorno successivo a quello di scadenza del precedente atto autorizzativo, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.194 di Rep. del 19 luglio 2021

ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo

alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella .

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato